



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

Verbale di deliberazione del

CONSIGLIO COMUNALE

Numero: **21** del **23-07-2020**

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020.

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventitre** del mese di **Luglio** alle ore **19:35** nella sala consiliare posta nella sede comunale in Uzzano, Piazza Unità d'Italia n. 1, si è riunito il **CONSIGLIO COMUNALE** in prima convocazione ed in seduta **STRAORDINARIA**, partecipato ai signori consiglieri a norma di legge.

Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:

<i>Carica</i>	<i>Cognome Nome</i>	<i>Presenza</i>	<i>Assenza</i>
PRESIDENTE	FEDI STEFANO		X
SINDACO	FRANCHI RICCARDO	X	
CONSIGLIERE	CORDIO DINO	X	
CONSIGLIERE	VEZZANI EMILIANO	X	
CONSIGLIERE	ODILLI ANTONELLA	X	
CONSIGLIERE	CECCHI BARBARA	X	
CONSIGLIERE	LARATTA COSTANZA	X	
CONSIGLIERE	FRANCHI SILVIA	X	
CONSIGLIERE	MELOSI CLAUDIO	X	
CONSIGLIERE	ONORI MARCO	X	
CONSIGLIERE	RICCIARELLI ALESSANDRO	X	
CONSIGLIERE	CINELLI NICOLA	X	
VICEPRESIDENTE	TADDEI ALESSANDRO	X	
		12	1

Assiste il Segretario Comunale **FRANCESCA GRABAU** incaricato della redazione del verbale.

IL VICEPRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e con l'assistenza degli scrutatori in precedenza nominati, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC);
- la predetta IUC era composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l'imposta municipale propria (IMU);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Uzzano è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Richiamate le seguenti deliberazioni di ARERA:

- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti,
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 158 del 05/05/2020, riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all'emergenza sanitaria;
- n. 238 del 23/06/2020, contenente indicazioni per garantire la copertura sia degli oneri derivanti dalla applicazione della deliberazione n. 158/2020 sia, più in generale, gli eventuali oneri straordinari derivanti dall'emergenza COVID-19;

Tenuto conto delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, che hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall'introduzione, con decorrenza 2020, delle nuove regole fissate dall'ARERA;

Rilevato che alla data odierna non risulta ancora validato dal competente Ente di Governo dell'ambito il piano finanziario del servizio integrato dei rifiuti per l'anno 2020;

Dato atto che la stessa ATO Toscana Centro nella comunicazione prot. 2455 del 26.06.2020 acquisita al protocollo del Comune in data 27.06.2020 (prot. 5758) informa circa l'impossibilità di approvare una indicazione di costo dei servizi per l'anno 2020 in tempi utili per il termine di approvazione dei bilanci comunali e dunque delle tariffe TARI, previsto per il prossimo 31.07.2020;

Richiamato l'art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale recita che: *“i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del*

piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”;

Tenuto conto che:

- l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, disposizione derogabile tuttavia per l'anno 2020 in base a quanto disposto dal sopra richiamato art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;

- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo, disposizione anche essa derogabile per l'anno 2020;

Considerato che la norma dell'art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, sopra richiamata, permette di confermare per il 2020 le tariffe 2019, in deroga all'obbligo di copertura integrale dei costi del servizio, dettato dal sopra citato comma 654 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e all'obbligo di determinare le tariffe in conformità del piano finanziario, contenuto nel comma 683 del medesimo articolo;

Preso atto della complessità del quadro di riferimento nonché del fatto che il legislatore ha inteso offrire ai comuni la possibilità di scegliere tra due diverse procedure per l'approvazione delle tariffe TARI 2020;

Ritenuto opportuno, per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione dell'ente, approvare per l'anno 2020 le **tariffe della tassa sui rifiuti approvate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 13.03.2019**;

Rilevato che, in ragione di quanto sopra, le tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 sono quelle, adottate con precedente atto di Consiglio Comunale n. 5 del 13.03.2019, allegate al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 dovrà essere determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall'anno 2021;

Dato atto che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022, anno 2020, anche per quanto attiene al differenziale rispetto all'accertamento previsto per l'anno 2020 relativo alla tassa sui rifiuti, determinato sulla base delle tariffe dell'anno 2019, tenuto conto delle variazioni normative intervenute a decorrere dal medesimo anno e delle variazioni delle utenze;

Richiamato inoltre il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con precedente deliberazione del Consiglio Comunale nella seduta odierna e in particolare le disposizioni in esso previste relative alle riduzioni/agevolazioni previste dalla legge o introdotte dal Comune;

Tenuto conto che le minori entrate conseguenti alle riduzioni/agevolazioni previste dall'articolo 24 del regolamento comunale TARI, agevolazioni approvate dal comune ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 147/2013, troveranno copertura negli stanziamenti del bilancio di previsione del periodo 2020/2022, anno 2020, salvo diverse indicazioni previste dal legislatore o da ARERA;

Ritenuto di rinviare, in conformità al comma 2 del citato articolo 24, a successiva deliberazione della Giunta Comunale l'individuazione dei criteri per la fruizione delle agevolazioni da accordare a soggetti, titolari di utenze domestiche, che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico;

Ritenuto di rinviare, in conformità al comma 3 del citato articolo 24, a successiva deliberazione della Giunta Comunale l'individuazione dei criteri per la fruizione delle agevolazioni da accordare alle utenze non domestiche costrette direttamente o indirettamente alla chiusura dell'attività per l'emergenza sanitaria che ha colpito il paese o che hanno comunque risentito degli effetti negativi della conseguente crisi economica;

Ricordato che la misura tariffaria per la TARI giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 80% ;

Visto l'art. 31, comma 2, del regolamento comunale del tributo, il quale stabilisce le seguenti scadenze per il

versamento della tassa per l'anno 2020:

- prima rata: 31 luglio
- seconda rata: 31 ottobre
- terza rata: 5 dicembre

Considerato che:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;

- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;

- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

Dato atto che con l'articolo 107, comma 2, del DL 18/2020 (Decreto “Cura Italia”), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 aprile 2020, n. 27, il termine per la deliberazione del Bilancio di

Previsione per l'anno 2020 è stato differito al 31.07.2020;

Visto l'articolo 138 del DL 34/2020 (Decreto "Rilancio"), con cui sono stati allineati i termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020;

Dato atto che il termine per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020 è dunque fissato al 31.07.2020 e che detta deliberazione avrà effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Dato atto che l'approvazione delle tariffe TARI rientra tra le competenze del Consiglio Comunale a norma dell'articolo 1, comma 683, della legge 147/2013;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto, espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. 10/10/2012, n.174, convertito in Legge 7/12/2012, n.213;

Vista l'attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa rilasciata sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell'art.147/bis del D.Lgs n. 267/2000 introdotto dall'art. 3 del D.L. 10/10/2012, n.174, convertito in Legge 7/12/2012, n.213;

Vista la dichiarazione relativa ai conflitti d'interesse resa unitamente al parere di regolarità;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con la seguente votazione in forma palese:

Presenti: n. 12

Votanti: n. 08

Votanti favorevoli: n. 08

Votanti contrari: n. 0

Astenuti: n. 04 (Cinelli Nicola, Ricciarelli Alessandro, Onori Marco, Taddei Alessandro)

resi in forma palese dai consiglieri presenti e votanti e riscontrati dagli scrutatori;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare per l'anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) approvate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 13.03.2019, riportate all'allegato "A" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 sarà determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall'anno 2021;
4. di specificare che per le utenze soggette a tariffa giornaliera, la misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 80%;
5. di dare atto che ai fini delle agevolazioni di cui all'art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2013 e dell'art. 24 del regolamento del tributo, nel bilancio di previsione 2020 verrà iscritta apposita autorizzazione di spesa e disposta la relativa copertura;
6. di dare atto che con prossima deliberazione della Giunta Comunale si procederà all'individuazione dei criteri per la fruizione delle agevolazioni da accordare ai sensi del comma precedente;
7. di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Pistoia nella misura del 5%;
8. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo;

9. di dare atto altresì:

- che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
- il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi, e diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

Il VicePresidente successivamente propone di dichiarare, per le motivazioni esplicitate in narrativa, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione in forma palese:

Presenti: n. 12

Votanti: n. 08

Votanti favorevoli: n. 08

Votanti contrari: n. 0

Astenuti: n. 04 (Cinelli Nicola, Ricciarelli Alessandro, Onori Marco, Taddei Alessandro)
resi in forma palese dai consiglieri presenti e votanti e riscontrati dagli scrutatori;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile.

Punto n. 6 all'Ordine del Giorno: Approvazione tariffe tassa sui rifiuti (Ta.Ri.) anno 2020.

PRESIDENTE TADDEI

Prego, Assessore.

ASSESSORE VEZZANI

Qui sarò abbastanza rapido, nel senso che ogni anno le tariffe della Ta.Ri. vengono ad essere determinate sulla base di un Piano Economico Finanziario che è approvato da ATO in primo luogo, sulla base ovviamente dei singoli Piani Finanziari che da una parte redige l'ente gestore del servizio, quindi ALIA, a cui si aggiunge in minima parte un piccolo Piano Economico Finanziario di ogni singolo Comune per quanto riguarda i costi amministrativi interni. Poi questo Piano Economico Finanziario deve essere validato dall'ente territorialmente competente, tutto sotto la vigilanza di ARERA. Quest'anno il Piano Economico Finanziario non c'è ancora per l'anno 2020, quindi, in sua assenza, a livello della normativa nazionale i Comuni non possono fare altro che approvare momentaneamente le tariffe in vigore dell'anno 2019, approvate per l'anno 2019. Noi, quindi, stasera non facciamo altro che approvare le tariffe già approvate dal Consiglio comunale il 13 marzo dello scorso anno per il 2019. Momentaneamente, dunque, per il 2020 valgono le tariffe 2019. Poi cosa succederà? Entro fine anno dovrà essere approvato il Piano Economico Finanziario del 2020 ed eventuali conguagli in difetto o in eccesso potranno essere applicati ai tre successivi anni, quindi 2021, 2022 e 2023. Stasera, lo ripeto, non si può fare altro che approvare le tariffe già valide per l'anno 2019. Come ho già accennato prima, rimangono ferme le tre rate e le scadenze 31 luglio, 31 ottobre e 5 dicembre. Per quella del 31 luglio è già stato inviato l'importo sia ad attività che a utenze domestiche, che è esattamente pari a un terzo di quello che è stato pagato lo scorso anno. Le successive due bollette verranno inviate i primi di ottobre ricalcolate sulla base delle detrazioni a cui ogni utenza, domestica o non domestica, avrà diritto.

PRESIDENTE TADDEI

Grazie. Ci sono interventi su questo punto? Visto che non ci sono interventi, passiamo alla votazione.

Si procede a votazione per alzata da mano

Favorevoli: 8

Contrari: 0

Astenuti: 4 (Cinelli, Ricciarelli, Onori, Taddei)

Esito della votazione: approvata.

Votiamo adesso per l'immediata eseguibilità.

Si procede a votazione della immediata esecutività della deliberazione:

Astenuti: 4 (Cinelli, Ricciarelli, Onori, Taddei)

Contrari: 0

Favorevoli: 8

Esito della votazione: approvata a maggioranza

Letto, approvato e sottoscritto.

II VICEPRESIDENTE
ALESSANDRO TADDEI

II SEGRETARIO COMUNALE
FRANCESCA GRABAU

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

II SEGRETARIO COMUNALE
FRANCESCA GRABAU

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



Comune di Uzzano

(Provincia di Pistoia)

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico della legge sull'ordinamento degli Enti Locali

VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, così come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata;

Sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto sono espressi, ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico della legge sull'ordinamento degli Enti locali" il seguente parere di Regolarità Tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa

PARERE Favorevole

DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

Il sottoscritto dichiara che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del codice di comportamento del Comune di Uzzano e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.

Uzzano, **10-07-2020**

**IL RESPONSABILE
BENEDETTI TIZIANA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



Comune di Uzzano

(Provincia di Pistoia)

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico della legge sull'ordinamento degli Enti Locali

VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, così come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile ed alla correttezza dell'azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata;

Sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto è espresso, ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico della legge sull'ordinamento degli Enti locali" il seguente parere di Regolarità Contabile ed alla correttezza dell'azione amministrativa

PARERE Favorevole

Uzzano, **10-07-2020**

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
ASSOCIATO
BENEDETTI TIZIANA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

Tariffe di applicazione della TARI per l'anno 2020

UTENZE NON DOMESTICHE

CATEGORIA	TIPOLOGIA	Coeff. Kc	Coeff. Kd	Tariffa fissa	Tariffa variabile
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,52	4,82	0,87	0,96
2	cinematografi e teatri	0,43	3,93	0,72	0,78
3	autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,48	4,40	0,81	0,88
4	campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,78	7,12	1,31	1,42
5	stabilimenti balneari	0,57	5,15	0,96	1,03
6	esposizioni, autosaloni	0,45	4,11	0,75	0,82
7	alberghi con ristorante	1,34	12,31	2,25	2,46
8	alberghi senza ristorante	1,02	9,39	1,71	1,87
9	case di cura e riposo	1,18	10,88	1,98	2,17
10	ospedale	1,26	11,61	2,11	2,32
11	uffici, agenzie, studi professionali	1,22	11,23	2,05	2,24
12	banche ed istituti di credito	0,69	6,29	1,16	1,26
13	negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,07	9,86	1,79	1,97
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,20	11,03	2,01	2,20
15	negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,79	7,28	1,33	1,45
16	banchi di mercato beni durevoli	1,34	12,36	2,25	2,47
17	attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,05	9,71	1,76	1,94
18	attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,86	7,95	1,44	1,59
19	carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,07	9,80	1,79	1,96
20	attività industriali con capannoni di produzione	0,63	5,78	1,06	1,15
21	attività artigianali di produzione beni specifici	0,66	6,05	1,11	1,21
22	ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	6,55	60,24	10,99	12,03
23	mense, birrerie, hamburgerie	3,50	32,20	5,87	6,43
24	bar, caffè, pasticcerie	4,75	43,66	7,97	8,72
25	supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,92	17,64	3,22	3,52
26	plurilicenze alimentari e/o miste	1,92	17,60	3,22	3,51
27	ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,50	68,93	12,58	13,76
28	ipermercati di generi misti	1,73	15,86	2,90	3,17
29	banchi di mercato genere alimentare	5,03	46,25	8,44	9,23
30	discoteche, night club	1,29	11,82	2,16	2,36

UTENZE DOMESTICHE

Nucleo familiare	Coeff. Ka	Coeff. Kb	Quota fissa	Quota variabile
1 componente	0,86	0,67	1,19	71,55
2 componenti	0,94	1,55	1,31	165,53
3 componenti	1,02	2,05	1,42	218,93
4 componenti	1,10	2,60	1,53	277,67
5 componenti	1,17	3,25	1,62	347,09
6 o più componenti	1,23	3,75	1,71	400,49



Comune di Uzzano

(Provincia di Pistoia)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Deliberazione di Consiglio Comunale n. **21** del **23-07-2020**

OGGETTO:	APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020.
----------	---

Pubblicata all'Albo Pretorio <i>on-line</i> dal 21-08-2020 per 15 giorni consecutivi.	
21-08-2020	L'INCARICATO Gisella Gigli

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.